

COMUNE DI PROVVIDENTI

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 03.06.2000,
Modificato con delibera consiliare n. 15 del 22.07.2000

ART. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Provvidenti è ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e morale della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la ricerca, la tutela, lo sviluppo e l'utilizzo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

ART. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Molise avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

ART. 4
Territorio e sede comunale

1. Il Comune ha una superficie di Ha. 1.397 e confina con i Comuni di Morrone del Sannio, Casacalenda e Ripabottoni.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 5
Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Provvidenti e con lo stemma che riproduce uno scudo contornato da decoro ornamentale, con fascia obliqua e lettera P nella parte centrale.
2. L'uso e la riproduzione dei tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

ART. 7
Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Essi sono, ciascuno per la propria competenza organi di governo dell'Ente.

ART. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, è organo collegiale di indirizzo e di controllo eletto contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le disposizioni di legge.
2. E' composto dal Sindaco e da dodici consiglieri e dura in carica un periodo di cinque anni.

ART. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dall'art. 32 della Legge 8/6/1990, n. 142, e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e degli enti nei quali il Comune è rappresentato.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 10 Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del consiglio è disciplinata dal Regolamento.
2. Il Consiglio è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.
3. Il Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione deve convocare la prima seduta del Consiglio che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
4. Il Sindaco, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, deve procedere alla convocazione del Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nella competenza del consiglio stesso. I richiedenti debbono allegare alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal Regolamento.

ART. 11 Validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale è validamente riunito, in prima convocazione, con la presenza della metà dei consiglieri assegnati ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo degli stessi. (sette e cinque compreso il Sindaco)

Art. 12 Linee programmatiche

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla prima seduta del consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.

3. Con periodicità semestrale il consiglio provvede alla verifica e all'adeguamento delle linee programmatiche.

ART. 13 Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, con rappresentanza della minoranza.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano, e sono presiedute da un presidente eletto dai membri che le compongono.

5. La presidenza delle commissioni di garanzia e controllo, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

ART. 14 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti individuali, ai sensi dell'art. 72, quarto comma del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16.05.1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7 della L. 21.03.1993 n. 81. In caso di parità dal più anziano d'età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39 lettera b), n. 2 della legge 08.06.1990 n. 142.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nel corso dell'anno senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato provvede a comunicargli l'avvio del procedimento ed il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare per iscritto osservazioni e a far valere ogni ragione giustificativa. Entro 15 giorni successivi il consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni successivi.

ART. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 16 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. E' riconosciuta la formazione di gruppi consiliari costituiti da almeno tre consiglieri che lascino i gruppi di origine.

ART. 17 Giunta comunale

1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di due assessori ad un massimo di quattro assessori.
2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un vicesindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. I componenti la Giunta competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5. Della nomina della giunta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

6. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla revoca.

ART. 18 Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

ART. 19 Attribuzioni

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o del responsabile dei servizi. Inoltre:

- a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
- b) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
- d) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 20 Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 21

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. In particolare:

- a) nomina il segretario comunale;
- b) nomina i componenti della giunta; convoca e presiede la giunta; nomina i responsabili dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; promuove gli accordi di programma; nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi del consiglio i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; conferisce gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 22

Vicesindaco

1. E' vicesindaco il componente la giunta, consigliere comunale, nominato con atto del Sindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo come previsto dall'articolo 37/bis, commi 1 e 2 della legge 8.6.1990 n. 142.
3. Nel caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, esercita le funzioni l'assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano d'età.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 23

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. E' nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. Oltre le funzioni espressamente previste dalla legge e dal presente statuto, possono essere conferite al segretario con provvedimento del sindaco compiti specifici e attribuzioni anche a carattere gestionale, in relazione alle esigenze organizzative e agli obiettivi programmatici del comune.

CAPO II UFFICI

ART. 24

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più in singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 25 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 26 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo - funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) trattamento economico.

TITOLO III SERVIZI

ART. 27 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti;

6. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

ART. 28 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 29
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

ART. 30
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello steso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 31
Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il

regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni , con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 32 Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II FORME COLLABORATIVE

ART. 33 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli previsti dalla legge attraverso accordi ed in sede di cooperazione.

Art. 34 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ART. 35 Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 41, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che vede disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 36 Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 40 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 37 Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità dell'attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti dell'organo competente, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 38 Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 39 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ART. 40 Istanze

1. I cittadini singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni o proposte intese a promuovere interventi per la tutela degli interessi collettivi sulle quali si pronunciano gli organi elettivi, secondo le rispettive competenze, nel termine di trenta giorni con appositi motivati provvedimenti.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 41
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini.

ART. 42
Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

ART. 43
Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 44
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività e amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 35 per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento delle modalità organizzative della consultazione.

ART. 45
Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato reperimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 46
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali nei limiti di legge e secondo le modalità definite dal regolamento.

ART. 47
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione con rilevanza esterna sono pubblici.
2. Il diritto di accesso agli atti di cui al comma 1° è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale.

TITOLO II
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 48
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 35 per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

ART. 49
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate e dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenze comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

ART. 50

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e di regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 51

Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

3. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

ART. 52
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione in quanto compatibili con la legge e lo statuto.